



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “ABOLIZIONE DELLE PROVINCE”

24 LUGLIO 2013

PREMESSA

In via preliminare, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani ritiene opportuno evidenziare la necessità che il tema strategico ed urgente del riassetto istituzionale e costituzionale delle Autonomie territoriali proceda secondo una visione organica e condivisa, che abbia come sfondo indefettibile la storia politica ed istituzionale del nostro Paese, che vede il sistema dei Comuni quale architrave essenziale della tenuta istituzionale, sociale e democratica dell'Italia.

Sul piano del metodo, va sottolineato che il percorso di revisione costituzionale deve procedere secondo una visione condivisa con il sistema dei Comuni, in tutto i suoi passaggi, e sulla base di un confronto costante con il Governo e con il Parlamento. Va dato atto dell'attenzione prestata alla richiesta di integrare la Commissione parlamentare per riforme con una rappresentanza delle Autonomie. Riteniamo che la previsione già accolta possa essere ulteriormente rafforzata.

Per quanto riguarda, il percorso che si è avviato con il disegno di legge costituzionale in oggetto, è giusto evidenziare la necessità che la prospettiva di revisione costituzionale sia accompagnata contestualmente da un disegno di legge ordinario da presentare urgentemente che anticipi, a Costituzione vigente, il modello di riassetto del sistema locale.

Ciò oggi è ancor di più urgente in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.220/2013 che ha sancito l'illegittimità costituzionale delle norme del d.l. n. 216 del 2011, nonché del d.l. n. 95 del 2012 in materia di Province.

A nostro avviso, le motivazioni del giudice costituzionale avallano o comunque non si frappongono ad un intervento in sede di legislazione ordinaria che affronti il tema del superamento dell'assetto provinciale oggi vigente, introducendo un modello innovativo basato sulla rappresentanza di secondo grado dei Comuni e che conduca ad una forte concentrazione delle competenze amministrative locali in capo ai Comuni e loro forme associative, in modo da raggiungere una effettiva semplificazione istituzionale ed una razionalizzazione amministrativa, nonché in prospettiva un contenimento della spesa pubblica.

Così come è urgente, e nulla osta in tal senso relativamente alla pronuncia della Corte costituzionale citata, disciplinare l'istituzione delle Città metropolitane secondo l'impostazione già adottata nella scorsa legislatura.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

In relazione ai contenuti del disegno di legge costituzionale, l'Associazione, in merito alla problematica relativa alle Province, ribadisce la necessità che il testo assegni alla legge statale il compito di definire un modello unitario di governo e coordinamento a cui attribuire le funzioni provinciali o di area vasta, in coerenza con l'intervento legislativo in sede ordinaria che preveda l'eliminazione degli organi di governo provinciale, e ponendo in capo ad un soggetto snello ed efficiente di rappresentanza dei Comuni e delle Unioni lo svolgimento delle relative funzioni, nonché poteri di coordinamento, ferma restando la competenza legislativa statale e regionale nelle singole materie.

Relativamente alle Città metropolitane, l'ANCI sottolinea la contrarietà all'eliminazione dal primo comma dell'art. 114, delle parole "Città metropolitane".

ANCI osserva, infatti, che le Città metropolitane, considerate in una logica moderna e di prospettiva, si presentano come l'ente territoriale cardine di un sistema articolato e concentrico. La Città metropolitana denota una sua specificità, che obbliga il legislatore costituzionale a dare ad essa rilievo autonomo, in quanto ente titolare di proprie funzioni fondamentali e soggetto equiordinato rispetto agli altri livelli di governo.

Proprio per questo l'Associazione censura con forza che le Città metropolitane non siano più elencate tra gli elementi costitutivi della Repubblica.

Per quanto riguarda, la specificazione introdotta circa l'ambito materiale assegnato alla competenza esclusiva della legge statale, l'Associazione ritiene opportuno chiedere che la disposizione sia integrata da alcune necessarie integrazioni:

1. Va specificato che rientra tra le materie assegnate alla legge statale il territorio della Città metropolitana, nonché le sue modifiche.
2. Va specificato che la Città metropolitana è ente di rappresentanza ed espressione dei Comuni.
3. Infine nella norma transitoria va chiarito che la legge statale o regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, assegnano le competenze provinciali, a Regioni e Comuni o loro forme associative, con esclusione delle province soppresse in seguito all'istituzione delle Città metropolitane, le cui funzioni transitano direttamente a queste ultime.

PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 1

Al comma 2 let. a): eliminare le parole "dalle Città metropolitane".

Al comma 2 let. b): aggiungere dopo le parole "I Comuni" le parole " le Città metropolitane".

Al comma 2 let. c): aggiungere dopo la parola “definisce” aggiungere le parole “il territorio nonché le sue modificazioni”.

Articolo 2

Al comma 3: aggiungere alla fine del comma il seguente periodo “ad eccezione delle Province soppresse in seguito all’istituzione delle Città metropolitane le cui funzioni sono assegnate direttamente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 114”.